SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 dicembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 262

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 29 ottobre 2007.

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi «Ristorazione collettiva», riferito al mese di luglio 2007.

07A10118

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 263

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreti di autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari.

Da 07A09949 a 07A09960

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2007, n. **227.**

Regolamento recante le modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, ha istituito nello stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica» con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro, stabilendo, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, le modalità di utilizzazione del «Fondo»;

Visto l'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali di trasporti;

Visto l'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede il prelevamento di 42 milioni di euro dalla dotazione iniziale del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da destinare alla misura prevista all'articolo 1, comma 105, della stessa legge;

Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al comma medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2007, che dà attuazione al citato articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ai sensi del quale le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e che il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 giugno 2007;

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 87;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed, in particolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;

Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, terzo paragrafo del Trattato istitutivo della Comunità europea, in data 4 giugno 2007;

Considerata l'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalità e la strutturazione delle imprese di autotrasporto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla quota resi-

dua di 38 milioni di euro, non impegnata entro il 31 dicembre 2006 e riassegnata allo stato di previsione del Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2003, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

2. Il 40 per cento della somma di cui al comma 1, pari a 15,2 milioni di euro, è destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali di trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per impresa di autotrasporto: l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

b) per catene logistiche: l'insieme della capacità di integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;

c) per miglioramento ambientale: la realizzazione di standards più elevati di quelli prescritti dalla disciplina vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obbiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;

d) per strutture logistiche intermodali di I livello: gli interporti di Bologna, Livorno, Marcianise Nola, Orbassano, Padova, Parma, Rivalta Scrivia e Verona.

Capo II

MODALITÀ DI RIPARTIZIONE E DI EROGAZIONE DEL FONDO

Art. 2.

Ripartizione percentuale del fondo

1. La somma di 15,2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 2, è destinata all'acquisizione ed all'approntamento di sistemi di analisi automatizzati dei contenuti delle Unità di trasporto intermodali (UTI), da utilizzare nelle strutture interportuali individuate all'articolo 1, comma 3, lettera *d)*.

2. Le restanti risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 22,8 milioni di euro, sono destinate alla erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attività di autotrasporto, per le iniziative di seguito indicate:

a) investimenti in impianti tecnologici, informatici e telematici, con particolare riguardo alla tracciabilità dei percorsi ed all'organizzazione aziendale;

b) investimenti in aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a favorire la sosta dei veicoli pesanti e la custodia delle merci, nonché le pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza ed ambientalmente favorevoli;

c) interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena logistica;

d) investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale;

e) interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci;

f) iniziative per la formazione del personale.

3. Alle iniziative di cui al comma 2 sono destinati, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed entro i limiti massimi di intensità fissati dalla normativa europea per le singole tipologie di intervento, contributi nelle misure percentuali di seguito indicate, rispetto all'importo globale disponibile, di 22,8 milioni di euro:

40 per cento per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

30 per cento per gli interventi di cui alla lettera *d)*;

20 per cento per gli interventi di cui alla lettera *e)*;

10 per cento per le iniziative di cui alla lettera *f)*.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nonché, per ciascuna iniziativa indicata al comma 2, le specifiche tipologie degli interventi finanziabili. Limitatamente agli interventi relativi ad infrastrutture materiali, è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture. Con lo stesso decreto, in funzione delle disponibilità finanziarie e delle istanze presentate dai soggetti interessati, possono essere rimodulate le percentuali di cui al comma 3.

Art. 3.

Finanziamenti

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, sono concesse mediante contributi.

2. Le stesse risorse finanziarie sono concesse anche mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Procedura di richiesta dei benefici - Istanze

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai benefici di cui al medesimo articolo, nonché i modelli delle istanze e le

indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a:

a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

e) dichiarazione di cui al comma 1223 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese.

Art. 5.

Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, è istituita una Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione alla stessa Amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi dell'articolo 4.

2. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui la Commissione istituita ai sensi del comma 1 dovrà attenersi nella valutazione delle istanze, fra i quali il volume dei trasporti effettuati in ambito comunitario, il numero dei dipendenti occupati e quello dei veicoli in disponibilità dell'impresa.

Art. 6.

Oneri a carico dello Stato

1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti 28 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 241

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1, commi 108 e 105 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 302 alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, è il seguente:

«108. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.».

«105. Per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'art. 45, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, è autorizzata una ulteriore spesa di 170 milioni di euro.».

— La legge 1° marzo 2005, n. 32 recante: «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2005, n. 57.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Il testo dell'art. 1, commi 916, 920 e 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, è il seguente:

«916. Il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo istituito dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

deve essere destinato per la realizzazione e il completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e servizi sono già previsti dai piani regionali trasporti.».

«920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno 2006, ai sensi del comma 108 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per essere destinato alla misura prevista all'art. 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.».

«1223. I destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.».

— Il testo dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee 24 dicembre 2002, n. C 325/37 è il seguente:

«Art. 87. — 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.».

— Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, è il seguente:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 recante: «Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2007, n. 160.

— Il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2006, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa - (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2007, n. 47), è il seguente:

«8. Le somme stanziate dall'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'art. 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

— Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 2007, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 2007, n. 190, è il seguente:

Art. 12 *(Misure in materia di autotrasporto merci)*. — 1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata alle finalità di cui all'art. 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 30 settembre 2007.».

— Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1999, n. L 83.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 266/2005, dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 300 del 2006 e dell'art. 1, comma 916 della legge n. 296 del 2006 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174, è il seguente:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;

d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche];

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-*bis. (Soppresso)*».

Nota all'art. 4:

— Per il testo del comma 1223, dell'art. 1, della legge n. 296/2006 si vedano le note alle premesse.

07G0243

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Navarro Pentimalli Mara Rocio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Navarro Pentimalli Mara Rocio, nata a La Paz (Bolivia) il 5 marzo 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Bolivia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «licenciada en derecho», conseguito presso l'«universidad privada boliviana» in data 12 ottobre 2004;

Considerato inoltre che è iscritto presso l'«ilustre collegio de abogados de cochabamba», dal 29 ottobre 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 22 giugno 2007 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parare del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Navarro Pentimalli Mara Rocio, nata a La Paz (Bolivia) il 5 marzo 1980, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale; 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato; 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A10385

DECRETO 21 novembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Mora Blanco Noris Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mora Blanco Noris Elena, nata a Barinas (Venezuela) il 12 febbraio 1979, cittadina venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico del «titolo di abogado», conseguito presso la «universidad de los andes» come attestato in data 8 aprile 2005;

Considerato che l'istante è iscritta al «colegio de abogados estrado sucre cumana» dal 15 giugno 2006;

Viste le conformi determinazioni delle conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Considerato il conforme parere scritto del consiglio nazionale forense in atti allegato;

Visti gli articoli 6 decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Vicenza, in data 21 febbraio 2006 con scadenza il 20 febbraio 2007;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti al possesso del titolo di soggiorno;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mora Blanco Noris Elena, nata a Barinas (Venezuela) il 12 febbraio 1979, cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A10386

DECRETO 21 novembre 2007.

Rettifica del decreto 5 ottobre 2007, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Ryabova Anna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato il 5 ottobre 2007, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dalla sig.ra Ryabova Anna in Russia, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad una cittadinanza errata;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Ryabova Anna;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 5 ottobre 2007, con il quale si riconosceva il titolo di biologo, conseguito dalla sig.ra Ryabova Anna, nata il 20 febbraio 1977 a Voronezh (Russia), cittadina russa, in tutte le parti in cui si fa riferimento alla cittadinanza della richiedente, è rettificato come segue: la frase «cittadina russa, cittadina argentina» è sostituita con la frase «cittadina russa».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 5 ottobre 2007.

Roma, 21 novembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A10387

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 novembre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 106806 e n. 106807 del 7 novembre 2007, che hanno disposto per il 15 novembre 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 e 365 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 106806 e n. 106807 del 7 novembre 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2007;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2007 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,995 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 96,101 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,055 ed a 98,747 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 96,333 ed a 95,177 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10478

DECRETO 7 dicembre 2007.

Operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito testo unico), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato testo unico, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e in cui si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il titolo I, capo I, sezione III del citato testo unico concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Monte Titoli S.p.A., stipulata ai sensi dell'art. 26 del ripetuto testo unico;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, n. 43044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il comma 3, dell'art. 2, con cui è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che è stata accertata la necessaria disponibilità, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui graverà la relativa spesa;

Considerata la necessità di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3 del testo unico, nonché del decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) buoni del Tesoro poliennali 15 marzo 2006-15 marzo 2011, codice titolo IT0004026297, cedola 3,50%;

b) buoni del Tesoro poliennali 15 settembre 2006-15 settembre 2011, codice titolo IT0004112816, cedola 3,75%;

c) certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2003-1° dicembre 2010, codice titolo IT0003605380;

d) certificati di credito del Tesoro 1° maggio 2004-1° maggio 2011, codice titolo IT0003658009;

e) certificati di credito del Tesoro 1° novembre 2004-1° novembre 2011, codice titolo IT0003746366;

f) certificati di credito del Tesoro 1° marzo 2005-1° marzo 2012, codice titolo IT0003858856.

2. Le suddette operazioni di acquisto vengono effettuate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

1. L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

2. Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 33 del citato testo unico, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

1. Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

2. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

3. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

1. Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 10 dicembre 2007, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

2. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

3. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», si applicano le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

4. Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

2. Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

3. L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

1. L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

2. Il Dipartimento del tesoro - Direzione seconda si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

3. Il Dipartimento del tesoro - Direzione seconda si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

1. Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il 13 dicembre 2007, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Tesoro mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi.

2. A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per ottantanove giorni relativamente al BTP di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del presente decreto, per ottantanove giorni relativamente al BTP di cui alla lettera *b),* per dodici giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *c),* per quarantadue giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *d),* per quarantadue giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *e),* per centotre giorni relativamente al CCT di cui alla lettera *f)* del decreto medesimo.

3. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico, rispettivamente per i buoni poliennali del Tesoro, ai capitoli 9502 (unità previsionale di

base 3.3.9.1) e 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e per i certificati di credito del Tesoro rispettivamente, ai capitoli 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

4. Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avrà luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvederà ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.

5. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

6. In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.

Art. 8.

1. Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.A. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione.

2. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda.

Art. 9.

1. Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.A. comunicherà al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

1. Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

2. Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A10446

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2007.

Aggiornamento del Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, relativo al regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 29 novembre 1996, n. 686, recante il regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo ed in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Ministero della salute 26 novembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 2003, inerente al Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo;

Visti i decreti del Ministero della salute in data 7 ottobre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 2004), 22 dicembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2006) e 23 gennaio 2007 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2007) concernenti successivi aggiornamenti del Registro nazionale dei micologi;

Viste le comunicazioni pervenute successivamente al 7 febbraio 2007, con le quali le regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Trento hanno comunicato i nominativi dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo, nonché gli estremi con i quali i medesimi sono stati registrati in ordine numerico progressivo nel registro regionale;

Ritenuto quindi necessario aggiornare il decreto del Ministero della salute del 26 novembre 2003 con i nominativi dei nuovi soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, è riportato in allegato l'aggiornamento, alla data del 30 ottobre 2007, dell'elenco nazionale dei micologi di cui al decreto ministeriale 26 novembre 2003, modificato — da ultimo — dal decreto ministeriale 23 gennaio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2007

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO

*AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE MICOLOGI **
(Decreto Ministero Salute 26 novembre 2003 e successive modifiche)

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE PROVINCIA AUTONOMA		
					REGIONE PROVINCIA AUT.	N.	DATA RILASCIO
2030	Berloco	Pasquale	Altamura(BA)	08.08.1962	Umbria	117	11.01.2007
2031	Bernacchia	Paola	Castiglione del Lago (PG)	29.06.1969	Umbria	118	11.01.2007
2032	Bernardi	Antonio	Busto Arsizio(VA)	19.12.1953	Umbria	119	11.01.2007
2033	Bernardini	Salvatore	Catania	30.09.1959	Umbria	120	11.01.2007
2034	Berta	Bruno	Fabriano (AN)	05.10.1960	Umbria	121	11.01.2007
2035	Bisio	Paolo Luigi	Novi Ligure (AL)	21.09.1960	Umbria	122	11.01.2007
2036	Caliendo	Bonaventura	Torre Annunziata (NA)	12.08.1961	Umbria	123	11.01.2007
2037	Carnevale	Franco	Pico (FR)	01.01.1958	Umbria	124	11.01.2007
2038	Catania	Giacomo	Narni (TR)	07.07.1962	Umbria	125	11.01.2007
2039	De Bernardis	Angelo	Altamura (BA)	21.08.1962	Umbria	126	11.01.2007
2040	Gambacorta	Michele	Giffone (RC)	22.03.1943	Umbria	127	11.01.2007
2041	Giannella	Renata	Sanremo (IM)	04.08.1967	Umbria	128	11.01.2007
2042	Girolami	Fabio	Viareggio (LU)	06.07.1978	Umbria	129	11.01.2007
2043	Harringer	Andrea Maria	Gmuden (Austria)	11.06.1968	Umbria	130	11.01.2007
2044	Lagreca	Domenico	Verona	22.02.1966	Umbria	131	11.01.2007
2045	Locci	Carlo	Spoleto (PG)	07.04.1971	Umbria	132	11.01.2007
2046	Loschi	Luciano	Foligno (PG)	29.09.1947	Umbria	133	11.01.2007
2047	Marchino	Luca	Arezzo	08.06.1977	Umbria	134	11.01.2007
2048	Mauri	Alessandro	Terni	10.05.1966	Umbria	135	11.01.2007
2049	Mingarelli	Pierluigi	Foligno	19.07.1948	Umbria	136	11.01.2007
2050	Mininni	Lorenzo	Altamura (BA)	02.10.1958	Umbria	137	11.01.2007
2051	Monno	David	Fabriano (AN)	03.01.1961	Umbria	138	11.01.2007
2052	Romani	Sandro	Spoleto (PG)	05.08.1943	Umbria	139	11.01.2007
2053	Salch	Horia	Torino	16.05.1948	Umbria	140	11.01.2007
2054	Sensi	Stefano	Viterbo	22.04.1976	Umbria	141	11.01.2007
2055	Silveri	Sandro	Terni	03.03.1959	Umbria	142	11.01.2007
2056	Tognarelli	Angelo	Pontremoli (MS)	18.07.1961	Umbria	143	11.01.2007
2057	Trombi	Laura	Città di Castello (PG)	29.10.1975	Umbria	144	11.01.2007

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE PROVINCIA AUTONOMA		
					REGIONE PROVINCIA AUT.	N.	DATA RILASCIO
2058	Antonelli	Carlo	Giulianova (TE)	06.07.1947	Emilia-Romagna	269	23.01.2007
2059	Arus	Alberto	Pistoia	30.03.1959	Emilia-Romagna	270	23.01.2007
2060	Bergesio	Francesca	Firenze	27.04.1978	Emilia-Romagna	271	23.01.2007
2061	Berta	Michele	Milano	10.07.1969	Emilia-Romagna	272	23.01.2007
2062	Bordoni	Franco Maria	Roma	12.09.1957	Emilia-Romagna	273	23.01.2007
2063	Carosi	Franco	Johannesburg	26.04.1970	Emilia-Romagna	274	23.01.2007
2064	Cirmi	Giuseppe	Ragusa	07.07.1976	Emilia-Romagna	275	23.01.2007
2065	Carrara	Rosalba	Piacenza	15.06.1966	Emilia-Romagna	276	23.01.2007
2066	Catania	Alfio Andrea	Catania	23.05.1986	Emilia-Romagna	277	23.01.2007
2067	Ciccotosto	Tommaso	Vasto(CH)	23.02.1975	Emilia-Romagna	278	23.01.2007
2068	Ciotti	Vittorio	Monteleone Sabino (RI)	20.09.1949	Emilia-Romagna	279	23.01.2007
2069	D'Auria	Alessandro	Frascati (RM)	27.01.1971	Emilia-Romagna	280	23.01.2007
2070	Domeniconi	Giovanna	Cesena (FC)	31.10.1957	Emilia-Romagna	281	23.01.2007
2071	Fina	Fabien Alexis	Ostuni (BR)	07.09.1975	Emilia-Romagna	282	23.01.2007
2072	Fina	Vanessa Elen	Brindisi	04.09.1976	Emilia-Romagna	283	23.01.2007
2073	Lubrano	Riccardo	Viareggio(LU)	10.08.1969	Emilia-Romagna	284	23.01.2007
2074	Menna	Veronica	Vasto (CH)	15.10.1973	Emilia-Romagna	285	23.01.2007
2075	Milazzo	Francesco	Bologna	03.11.1976	Emilia-Romagna	286	23.01.2007
2076	Motroni	Nicola	Sassari	06.05.1967	Emilia-Romagna	287	23.01.2007
2077	Paci	Federico	Arezzo	11.05.1980	Emilia-Romagna	288	23.01.2007
2078	Pisani	Giuseppe Biagio	Serra San Bruno(VV)	03.02.1964	Emilia-Romagna	289	23.01.2007
2079	Rinaldi	Paolo	Modena	02.01.1967	Emilia-Romagna	290	23.01.2007
2080	Salvati	Marcello	Roma	06.05.1979	Emilia-Romagna	291	23.01.2007
2081	Sgorbati	Carlo	Borgonovo Val Tidone(PC)	04.10.1951	Emilia-Romagna	292	23.01.2007
2082	Triventi	Giuseppe	Monte Sant'Angelo(FG)	15.07.1959	Emilia-Romagna	293	23.01.2007
2083	Zuffa	Dimitri	Bologna	04.10.1968	Emilia-Romagna	294	23.01.2007
2084	Amalfi	Nicola	Milazzo (ME)	19.02.1960	Trento	311	08.08.2007
2085	Cappelletti	Carlo	Cremona	12.01.1942	Trento	312	08.08.2007

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	ESTREMI REGISTRO REGIONE PROVINCIA AUTONOMA		
					REGIONE PROVINCIA AUT.	N.	DATA RILASCIO
2086	Colò	Alessia	Scandiano (RE)	12.08.1980	Trento	313	08.08.2007
2087	Dal Don	Mario	Uster (CH)	07.07.1969	Trento	314	08.08.2007
2088	De Marco	Vittoria	Autun (F)	20.10.1965	Trento	315	08.08.2007
2089	Di Cello	Gennaro	Platania (CZ)	18.06.1954	Trento	316	08.08.2007
2090	Di Lauro	Massimo	Milano	17.08.1966	Trento	317	08.08.2007
2091	Dorna	Riccardo	Tione di Trento (TN)	01.05.1985	Trento	318	08.08.2007
2092	Fabbro	Antonello	Caprino Veronese (VR)	23.05.1964	Trento	319	08.08.2007
2093	Ferrazza	Mauro	Trento	12.06.1986	Trento	320	08.08.2007
2094	Insabella	Dario Paolo	Enna	11.10.1973	Trento	321	08.08.2007
2095	La Rosa	Alfonso	Castelvetrano (TP)	24.04.1977	Trento	322	08.08.2007
2096	Lona	Giancarlo	Trento	18.02.1959	Trento	323	08.08.2007
2097	Lona	Martino	Trento	11.11.1967	Trento	324	08.08.2007
2098	Loppi	Silvia	Torino	24.06.1965	Trento	325	08.08.2007
2099	Manzari	Luciano	Bari	21.04.1964	Trento	326	08.08.2007
2100	Michelin	Luciano	Mestre (VE)	13.06.1963	Trento	327	08.08.2007
2101	Montanari	Romano	Ravenna	10.09.1959	Trento	328	08.08.2007
2102	Offer	Romina	Trento	15.07.1977	Trento	329	08.08.2007
2103	Perini	Giorgio	Pergine (TN)	17.04.1960	Trento	330	08.08.2007
2104	Perrone	Fabio	Roma	07.04.1963	Trento	331	08.08.2007
2105	Piffer	Cesare	Lavis (TN)	10.03.1949	Trento	332	08.08.2007
2106	Porcino	Domenico	Reggio Calabria	21.11.1946	Trento	333	08.08.2007
2107	Rastelli	Fabio	Pistoia	06.05.1969	Trento	334	08.08.2007
2108	Signorino	Carmelina	Giardini Naxos (ME)	18.02.1954	Trento	335	08.08.2007
2109	Siviglia	Maurizio	Serra San Bruno (VV)	05.12.1945	Trento	336	08.08.2007
2110	Suriano	Filippo	Catania	02.02.1969	Trento	337	08.08.2007
2111	Tenaglia	Marco	Spormaggiore (TN)	02.06.1946	Trento	338	08.08.2007
2112	Tomaselli	Fabio	Borgo Valsugana (TN)	30.09.1970	Trento	339	08.08.2007
2113	Valdagni	Alessandro	Trento	02.07.1977	Trento	340	08.08.2007
2114	Zen	Stefano	Cittadella (PD)	29.02.1964	Trento	341	08.08.2007
2115	Zingale	Antonino	Troina (EN)	30.05.1949	Trento	342	08.08.2007

*) Il presente elenco e il relativo numero d'ordine nazionale è stato predisposto sulla base della data di arrivo delle notifiche inviate dalle Regioni e Province autonome.

07A10306

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 novembre 2007.

Destinazione di fondi alle regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la concessione di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale. (Decreto n. 42133).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 507 e 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296/06;

Visti i decreti interministeriali n. 40975 del 22 maggio 2007, n. 41612 del 31 luglio 2007 e n. 41583 del 20 luglio 2007 che hanno conferito alle regioni un ammontare di risorse finanziarie pari complessivamente ad euro 287.200.000,00 di cui 228.100.000,00 euro immediatamente disponibili e 59.100.000,00 euro condizionate al disaccantonamento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi della legge n. 296/2006;

Visto l'art. 7, comma 2 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127 che ha reso disponibili le risorse finanziarie accantonate ai sensi del citato comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296/06 pari ad euro 70.616.714,00 indicate nell'elenco 2 previsto dal medesimo art. 7, comma 2;

Considerata la necessità per le regioni di proseguire gli interventi degli ammortizzatori in deroga già convenuti nei sopraccitati accordi;

Ritenuto pertanto necessario completare la concessione degli ammortizzatori in deroga già concordati con le regioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato negli accordi governativi stipulati tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli assessori al lavoro delle regioni interessate, vengono destinati complessivi 59.100.000,00 euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale alle regioni, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata.

Regione	Ammontare complessivo concordato	Risorse già rese disponibili ai sensi dei decreti interministeriali n. 40975, n. 41612, n. 41583	Risorse rese disponibili ai sensi del presente decreto
Puglia	45 milioni	42.5 milioni	2.5 milioni
Valle d'Aosta	0.5 milioni	0.5 milioni	—
Molise	3 milioni	2 milioni	1 milione
Marche	4 milioni	2.5 milioni	1.5 milioni
Sardegna	20 milioni	15.7 milioni	4.3 milioni
Liguria	6 milioni	4 milioni	2 milioni
Lazio	15 milioni	9.5 milioni	5.5 milioni
Campania	40 milioni	28.7 milioni	11.3 milioni
Calabria	20 milioni	18.8 milioni	1.2 milioni
Abruzzo	10 milioni	7.5 milioni	2.5 milioni
Basilicata	32 milioni	29.2 milioni	2.8 milioni
Piemonte	23 milioni	13 milioni	10 milioni
Sicilia	11 milioni	10 milioni	1 milione
Toscana	12.5 milioni	9 milioni	3.5 milioni
Emilia-Romagna	10 milioni	7.5 milioni	2.5 milioni
Umbria	2 milioni	1.5 milioni	0.5 milioni
Veneto	21.6 milioni	17.6 milioni	4 milioni
Lombardia	11.6 milioni	8.6 milioni	3 milioni
TOTALE	287.200.000	228.100.000	59.100.000

Art. 2.

Delle risorse complessive pari ad euro 70.616.714,00, rese disponibili ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, la quota di 59.100.000,00 euro è destinata agli interventi previsti dal presente decreto.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Direzioni regionali del lavoro, le regioni e Italia Lavoro sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A10314

DECRETO 22 novembre 2007.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 28 agosto 2007, la percentuale di aumento medio, per l'anno 2006, delle pensioni erogate dal predetto Fondo è pari all'1,8%;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, da € 1.439,88 a € 1.465,80 annui.

Roma, 22 novembre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A10447

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Susa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Susa il giorno 9 novembre 2007.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dell'adesione del personale allo sciopero indetto da: CUB-SDL Intercategoriale-Confederazione COBAS-CIB UNICOBAS-SLAI COBAS-A.L. COBAS-USI AIT-USI, il giorno 9 novembre 2007, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Susa dell'Agenzia delle entrate.

Il garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1726/2007 del 15 novembre 2007, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 23 novembre 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A10396

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni servizi dell'Ufficio provinciale di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 12415 del 14 novembre 2007 dell'Ufficio provinciale di Avellino, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del settore servizi all'utenza, in particolar modo per il servizio di pubblicità immobiliare, nel giorno 14 novembre 2007 dalle ore 10 alle ore 11,30;

Accertato che il mancato funzionamento del settore servizi all'utenza, in particolar modo per il servizio di pubblicità immobiliare, è da attribuirsi alla massiccia adesione del personale a seguito di richiesta di assemblea dell'organizzazione sindacale UIL-PA, regolarmente autorizzata;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 855 del 16 novembre 2007, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del settore servizi all'utenza, in particolar modo del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Avellino nel giorno 14 novembre 2007 dalle ore 10 alle ore 11,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 novembre 2007

Il direttore regionale: LIBUTTI

07A10391

DECRETO 22 novembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia prot. n. 21420 del 16 novembre 2007 con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che, a seguito della migrazione dei servizi di pubblicità immobiliare in architettura web, la relativa attività istituzionale è stata sospesa nei giorni 6 e 7 novembre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizi di pubblicità immobiliare, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della Regione Puglia, che in data 21 novembre 2007 con nota prot. n. 1457/2007 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizi di pubblicità immobiliare nei giorni 6 e 7 novembre2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 22 novembre 2007

Il direttore regionale: GERBINO

07A10395

DETERMINAZIONE 30 novembre 2007.

Revisione del classamento delle unità immobiliari urbane, site nel comune di Todi, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del territorio come soggetto avente autonomia regolamentare ed amministrativa, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, concernente le attribuzioni del direttore;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane;

Vista la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2005, emanata ai sensi del comma 339 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante linee guida in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata;

Vista l'istanza del 5 settembre 2007, prodotta dal comune di Todi (Perugia) ed acquisita dall'Ufficio provinciale di Perugia con prot. n. 13549 del 6 settembre 2007, tesa ad ottenere la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nella microzona n. 1;

Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del processo revisionale nei comuni suddetti;

Determina:

Sono attivati, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i processi di revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di proprietà privata, che tengono conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano, appartenenti al comune di Todi (Perugia), per la microzona n. 1.

Roma, 30 novembre 2007

Il direttore: PICARDI

07A10390

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 ottobre 2007.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità. (Deliberazione n. 522/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 ottobre 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la delibera n. 294/01/CONS dell'11 luglio 2001, recante «Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

Vista la delibera n. 336/04/CONS del 19 ottobre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267;

Vista la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre, concernente «Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004, n. 265;

Vista la delibera n. 464/04/CONS del 21 dicembre 2004, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 3;

Vista la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2006, n. 25;

Viste le delibere n. 369/06/CONS del 14 giugno 2006 e n. 437/06/CONS del 12 luglio 2006 recanti «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità» pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2006 e n. 172 del 26 luglio 2006;

Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento», pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2007;

Vista la delibera n. 77/06/CONS dell'8 febbraio 2007 recante «Incarichi dirigenziali di responsabilità degli uffici di secondo livello dell'Autorità»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi 519 e seguenti;

Considerato di dover prevedere, ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale, sia l'attivazione di procedure selettive interne, finalizzate a premiare il merito e le esperienze maturate, sia le procedure concorsuali, idonee a consentire il reclutamento di nuove risorse, anche provenienti da altre amministrazioni di eccellenza, quali: autorità amministrative indipendenti, organi di rilevanza costituzionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, enti nazionali di ricerca, istituzioni internazionali e comunitarie;

Considerato di disciplinare con propria deliberazione le modalità di applicazione delle procedure di stabilizzazione previste dalla legge n. 296/2006;

Considerato opportuno semplificare l'attuale articolazione in fasce delineandola corrispondentemente all'assetto organizzativo degli uffici, ritenendo che tale articolazione consenta un'organizzazione del lavoro più flessibile ed efficiente;

Ravvisata l'opportunità di inquadrare conseguentemente il personale delle qualifiche di funzionario, operativo ed esecutivo, in servizio presso l'Autorità in base al nuovo ordinamento secondo il livello retributivo in godimento alla data di entrata in vigore della presente delibera;

Considerata la necessità di procedere alle conseguenti modifiche regolamentari;

Sentite le Organizzazioni sindacali FALBI-CONFSAL, SIBC-FISAV, FIBA-CISL e FISAC-CGIL;

Vista l'intesa con le Organizzazioni sindacali FALBI-CONFSAL, SIBC-FISAV, FIBA-CISL del 31 luglio 2007;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale

1. Il comma 2 dell'art. 23 - Classificazione del personale, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale è così modificato:

«2. La qualifica di dirigente è suddivisa come segue in fasce funzionali, corrispondenti a diversi gradi di autonomia e di responsabilità:

dirigente di seconda fascia, livelli da 0 a 32

dirigente di prima fascia, livelli oltre il 33.».

2. Il comma 2 dell'art. 24 - Dirigenti, è così sostituito:

«2. I dirigenti sono, di norma, preposti a corrispondenti unità organizzative di primo o di secondo livello.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 24 - Dirigenti, sono inseriti i seguenti commi:

«2-*bis*. I dirigenti di prima fascia — oltre il livello 33 della tabella retributiva — possono essere incaricati dal Consiglio per la direzione delle unità organizzative di primo livello.

2-*ter*. I dirigenti di seconda fascia — da 0 a 32 della tabella retributiva — sono, di norma, assegnati agli uffici di secondo livello, come individuati con delibera dell'Autorità.».

4. L'art. 25 - Funzionari, è così sostituito:

«Art. 25 *(Funzionari)*. — 1. Il personale della carriera funzionariale svolge compiti connessi all'attività procedimentale di pertinenza dell'Autorità, nell'area giuridica, tecnica, economica, sociologica e amministrativa; effettua attività di studio e di ricerca ed assolve tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dai dirigenti, esplicando la propria attività secondo le direttive ricevute, in relazione all'esperienza e alla competenza maturate. Assumono, di norma la responsabilità di procedimenti, fermo restando il potere di indirizzo dei dirigenti; oltre la generale attività procedimentale svolgono attività di coordinamento anche assumendo la responsabilità di gruppi di lavoro o di studio. Possono collaborare con il titolare dell'ufficio nelle attività di programmazione, coordinamento, propulsione e controllo.

2. I funzionari esplicano le funzioni assegnate anche con assunzione di iniziative e con l'attribuzione della responsabilità delle attività relative a singole materie nell'ambito delle attività di competenza dell'ufficio, sempre nell'ambito delle direttive impartite dai dirigenti.».

5. Al comma 5 dell'art. 28 - Criteri e requisiti generali, sono aggiunte le seguenti parole: «incluso il personale di cui all'art. 4 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità.».

6. L'art. 29 - Concorso per dirigenti: ammissione e titoli, è così modificato:

al comma 1 le parole «terza fascia - dirigente di III» sono sostituite dalle seguenti parole «seconda fascia - dirigente di II»;

al comma 2 la parola «terza» è sostituita dalla parola «seconda»;

il punto *c)* del comma 2 è così sostituito:

«*c)* abbiano un'anzianità di ruolo nella qualifica funzionariale non inferiore a 5 anni, maturata, senza demerito, presso l'Autorità, presso altre Autorità amministrative indipendenti, Organi di rilevanza costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, enti nazionali di ricerca e istituzioni internazionali e comunitarie»;

al comma 3 la parola «terza» è sostituita dalla parola «seconda»;

al comma 6 le parole «per il livello iniziale» sono sostituite dalle parole «per livelli superiori al livello iniziale»;

al comma 7 dopo le parole «Possono partecipare al concorso pubblico» inserire le parole «per livelli superiori.».

7. L'art. 30 - Concorsi per funzionari: ammissione e titoli, è così modificato:

«1. I concorsi per funzionario sono, di norma, banditi per il livello iniziale della qualifica di funzionario.

2. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente art. 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità:

a) abbiano un'esperienza documentata di almeno tre anni in settori e materie di interesse dell'Autorità maturata:

attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;

in significative e continuative esperienze di formazione, di studio e ricerca, in primarie istituzioni di ricerca o universitarie o presso istituzioni pubbliche nazionali o internazionali;

nell'attività professionale presso studi legali, commerciali o tecnici valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il conseguimento del titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato conseguito;

b) abbiano prestato servizio, in qualità di funzionario, presso l'Autorità per un periodo non inferiore ad un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando, distacco o fuori ruolo;

c) abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 45.

3. L'Autorità può bandire concorsi per un livello diverso da quello iniziale di funzionario, qualora, all'esito di verifica, le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale di ruolo. I requisiti di professionalità e competenza sono specificati dai singoli bandi.».

8. L'art. 32 - Concorsi per operativi: ammissione e titoli, è così modificato:

«1. I concorsi per operativo sono banditi per il livello iniziale della qualifica di operativo.

2. Possono partecipare al concorso pubblico per il livello iniziale della qualifica di operativo coloro i quali siano in possesso di diploma conclusivo di corso di studio di istruzione secondaria superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano svolto per almeno due anni attività debitamente documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici o privati;

b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità con analoghe funzioni per almeno un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo;

c) abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 46».

9. All'art. 45 - Accesso alla qualifica di funzionario, le parole «da almeno tre anni,» sono eliminate; dopo le parole «diploma di laurea» è inserita la parola «specialistica.».

10. All'art. 51 - Disciplina del praticantato, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-*bis*) L'Autorità consente inoltre lo svolgimento di un periodo di pratica anche a giovani diplomati nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorità.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. In prima applicazione della procedura di cui all'art. 43 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 28, comma 2 per i concorsi pubblici, possono partecipare alla selezione, a domanda, tutti i funzionari dell'Autorità che, alla data del bando, abbiano maturato cinque anni di anzianità di ruolo nella stessa qualifica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 della delibera n. 464/04/CONS.

2. L'Autorità con propria delibera definisce le modalità di applicazione delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 296/2006.

3. Il personale delle qualifiche funzionario, operativo ed esecutivo, in servizio presso l'Autorità è inquadrato in base al nuovo ordinamento secondo il livello retributivo in godimento alla data di entrata in vigore della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MAGRI - SORTINO

07A10388

DELIBERAZIONE 8 novembre 2007.

Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001. (Deliberazione n. 162/07/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 31 ottobre 2007, in particolare nella sua prosecuzione dell'8 novembre 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002, le cui disposizioni, così modificate, sono conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante «Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera n. 583/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale è stato adottato il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite e le sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere» riguardanti la pubblicità televisiva;

Vista la lettera della Commissione europea n. D(2007) 809549 del 16 marzo 2007, avente ad oggetto Dossier 2007/2110: monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni della Direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE (Direttiva «Televisione senza frontiere») relativa alla pubblicità televisiva e alle televendite, con la quale la predetta commissione rileva, tra l'altro, il problema dell'apparente non attuazione dell'art. 18-*bis* della Direttiva, concernente le finestre di televendita, e la non applicazione agli annunci di autopromozione e agli annunci di servizio pubblico delle disposizioni della Direttiva in materia di inserimento della pubblicità nei programmi;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5 della legge 31 luglio 1997 l'Autorità, in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge;

Rilevato che:

relativamente alle finestre di televendita, l'art. 18-*bis* della direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE, nonché le corrispondenti disposizioni della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera come emendata nel 1998, prevedono che le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti;

relativamente all'autopromozione e agli annunci di servizio pubblico l'art. 18, comma 3, della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla Direttiva 97/36/CE nonché la corrispondente disposizione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera come emendata nel 1998, prevedono la loro esclusione dalla nozione di «pubblicità» ai soli fini delle disposizioni sui limiti di affollamento giornalieri ed orari: Inoltre, l'art. 1 della direttiva alla lettera *c)* definisce la pubblicità televisiva come «ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi»;

Considerato che le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva non risultano ostative alla modifica del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP al fine della integrale trasposizione dell'art. 18, comma 3 e dell'art. 18-*bis*, comma 1, della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE, in quanto:

gli articoli della direttiva sopra citati trovano piena corrispondenza nel protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa, ivi compresa l'Italia, il 1° marzo 2002;

la circostanza che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 rechi la definizione di «autopromozione» distinta da quella di «pubblicità», non deve essere interpretata, coerentemente con la disciplina comunitaria ed europea dianzi citata, nel senso che l'autopromozione sia del tutto esclusa dall'applicazione delle regole in materia di pubblicità. Pertanto, la citata disposizione non osta a che gli annunci di autopromozione e quelli di utilità sociale siano esclusi dalla nozione di «pubblicità» ai soli fini delle disposizioni sui limiti di affollamento giornalieri ed orari, come stabilisce espressamente la direttiva;

l'art. 38, comma 6, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 stabilisce che il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero ed orario stabiliti per gli spot pubblicitari, e che il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve, comunque, superare un'ora e dodici minuti al giorno; tale disciplina non si pone in contrasto con la previsione, più dettagliata, che ogni offerta fatta direttamente al pubblico abbia una durata minima ininterrotta di quindici minuti, in aderenza all'art. 18-*bis* della direttiva;

l'art. 10, commi 3 e 5 del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante il regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, secondo i quali le trasmissioni concernenti le offerte fatte direttamente al pubblico possono essere interrotte da break pubblicitari e la durata continuativa di ciascuna trasmissione non è inferiore a tre minuti, devono ritenersi implicitamente abrogati in quanto il citato provvedimento contiene la disciplina di dettaglio delle sponsorizzazioni e delle televendite sulla base della direttiva 89/552/CEE e della legge n. 223 del 1990, di recepimento della direttiva stessa. Successivamente, però, la citata direttiva è stata modificata dalla direttiva 97/36/CE, che ha stabilito una durata minima ininterrotta di quindici minuti per le finestre di programmazione dedicate alla televendita; con la legge n. 249 del 1997 è stata istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale è stata affidata la competenza in materia di regolamentazione della pubblicità, sotto qualsiasi forma, e della televendita; nel 2002 è entrato in vigore in tutti gli Stati parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, compresa l'Italia, il protocollo di emendamento della Convenzione stesso concluso a Strasburgo nel 1998, che trova piena corrispondenza con il testo della direttiva 97/36/CE;

Ravvisata, pertanto, ai fini di certezza giuridica, l'esigenza di conformare pienamente il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni alle disposizioni della direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE e della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera nel testo emendato a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002, relativamente alle disposizioni concernenti le finestre di televendita e gli annunci di autopromozione e di servizio pubblico;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento concernente la pubblicità

radiotelevisiva e le televendite riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MAGRI

ALLEGATO *A*

Modifiche al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, come modificato dalla delibera n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, dalla delibera n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, dalla delibera n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005 e dalla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006.

Art. 1.

All'art. 5, comma 1, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Ad essi si applicano gli articoli 3 e 4».

Art. 2.

All'art. 5-*bis* del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente comma «5. Fermi i limiti di cui all'art. 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ogni finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti».

07A10411

DELIBERAZIONE 13 novembre 2007.

Ordine di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 569/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 13 novembre 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», ed, in particolare, l'art. 2, comma 20, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare, l'art. 1, comma 3, secondo cui «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni» e l'art. 1, comma 4, secondo cui «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'art. 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 4/06/CONS, relativa al «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», e in particolare, l'art. 41, comma 2, secondo cui «Il processo di implementazione delle procedure di passaggio concordate tra gli operatori, di cui agli articoli 17, 18 e 20, è avviato da Telecom Italia alla notifica del presente provvedimento, coinvolgendo tutti gli operatori interessati, e viene vigilato dall'Autorità che, qualora lo ritenga necessario, sentite anche le associazioni dei consumatori, si riserva di introdurre eventuali adeguamenti e correttivi, prima che le procedure divengano operative»;

Vista la delibera n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Moda-

lità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso», e in particolare l'art. 18, comma 2, che conferma il principio secondo cui le procedure di migrazione delle linee in accesso sono concordate preventivamente tra gli operatori, incluso l'operatore notificato;

Vista la nota del 4 aprile 2007, prot. n. 182797, con cui la società Telecom Italia S.p.A. comunicava all'Autorità, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 40/2007, «l'intenzione a partire dal 10 aprile 2007 di accettare dai clienti finali che intendono migrare presso altro operatore un mandato a completare la procedura di migrazione, ove tecnicamente possibile, in caso di ingiustificata inerzia dell'operatore donating; tale disponibilità sarà garantita indipendentemente dall'identità dell'OLO recipient»;

Vista la nota del 12 aprile 2007, prot. n. 191699, con cui Telecom Italia trasmetteva copia del testo del mandato, nella quale ribadiva la propria disponibilità «ad accettare identici mandati, sottoscritti dagli utenti, da parte di qualsiasi operatore di settore per la gestione delle procedure di migrazione, a decorrere dal 16 aprile 2007»; inoltre, evidenziava che «gli OLO donating potranno non procedere al completamento delle procedure di migrazione soltanto nell'ipotesi di obiettive e giustificate cause ostative, che devono essere comunicate dagli stessi entro trenta giorni dalla richiesta di recesso»;

Vista la memoria del 4 giugno 2007, prot. n. 297977, con cui la medesima società dichiarava la piena conformità dei propri comportamenti inerenti le procedure di passaggio di un cliente da un operatore ad altro operatore con quanto previsto dalla legge n. 40/2007 e dal quadro regolatorio vigente;

Viste le diverse segnalazioni pervenute nel periodo aprile-giugno 2007 da parte delle società BT Italia S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A., Tiscali S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., in merito ad iniziative unilaterali messe in opera da parte di Telecom Italia relative alle suddette procedure di migrazione;

Sentite la società Telecom Italia in data 24 aprile e 28 maggio 2007 e le società segnalanti in data 8 giugno 2007 per chiarimenti sulle circostanze comunicate nelle predette segnalazioni;

Vista la nota del 24 maggio 2007, prot. AGCOM n. 33841, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica di questa Autorità invitava Telecom Italia a non porre in essere iniziative in contrasto con la normativa vigente ed a fornire chiarimenti e la propria posizione in ordine a quanto segnalato;

Vista la nota del 10 agosto 2007, prot. AGCOM n. 50954, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica:

a) richiedeva a Telecom Italia di provvedere, nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della suddetta nota, alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l'operatività delle procedure di migrazione nel rispetto dell'obbligo di preavviso previsto dalla legge n. 40/2007;

b) invitava codesta società, nelle more della conclusione del processo negoziale, a non porre in essere procedure non concordate secondo quanto previsto dal quadro normativo sopra richiamato;

Vista la nota del 10 agosto 2007, prot. AGCOM n. 50916, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica richiedeva alle società riportate nell'allegato *A* di provvedere, nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della nota, alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l'operatività delle procedure di migrazione;

Viste le note pervenute nel mese di settembre dell'anno 2007 da parte di Fastweb, Wind Telecomunicazioni, Tele2 Italia, Eutelia e Tiscali con le quali tali società hanno evidenziato la mancata interruzione, da parte di Telecom Italia, durante lo svolgimento delle negoziazioni volte ad assicurare l'operatività di tali procedure di migrazione, dell'applicazione delle procedure unilaterali sopra descritte;

Considerato che le procedure delineate da questa Autorità, in coerenza con il corrente quadro normativo, per la migrazione dei clienti da un operatore all'altro, sono state sempre caratterizzate sul piano esecutivo da regole di matrice consensuale concordate tra gli operatori; e che tali regole consensuali trovano riscontro nella natura intrinseca esclusivamente bilaterale delle procedure di cui si tratta, le quali si sostanziano nella necessaria cooperazione tra operatori normalmente occorrente ad attuare il passaggio del singolo utente da un'impresa ad un'altra;

Considerato che la delibera n. 4/06/CONS, all'art. 41, comma 2, stabilisce il principio della condivisione tra tutti gli operatori delle procedure che prevedono trasferimenti di utenti tra imprese di telefonia fissa; inoltre, che la delibera n. 274/07/CONS, all'art. 18, comma 2, conferma il principio della necessaria preventiva condivisione delle procedure di migrazione;

Ritenuto che il comportamento tenuto da Telecom Italia si configura come una modalità attuativa solo unilaterale delle disposizioni della legge n. 40/2007 che, come tale, non trova la sua fonte legittimante né nel suddetto provvedimento normativo né nelle delibere di questa Autorità, con le quali si pone, invece, in contrasto per violazione della regola generale della necessità del previo concordamento delle procedure tra operatori; ciò, in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 40/2007, l'obbligo di preavviso non superiore ai trenta giorni non inficia l'anzidetto principio di condivisione tra operatori delle procedure di migrazione sancito dalle predette disposizioni;

Osservato, pertanto, che l'applicazione della recente previsione normativa contenuta nella legge n. 40/2007 non legittima Telecom Italia ad assumere iniziative unilaterali, che hanno, altresì, l'effetto di impedire agli altri operatori di partecipare al processo di implementazione delle procedure di migrazione individuato dall'art. 41, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS e ribadito dall'art. 18, comma 2, della delibera 274/07/CONS;

Ritenuto che l'iniziativa unilaterale avviata da Telecom Italia è idonea a violare norme poste a presidio, non solo del principio di condivisione delle procedure di migrazione, ma anche della continuità e della funzionalità del servizio fornito ai clienti finali; e che, inoltre, l'assenza di procedure di migrazione condivise tra Telecom Italia e gli operatori alternativi è idonea a pregiudicare la possibilità per questi ultimi di gestire le attività di portabilità dei numeri di rete fissa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, della delibera n. 4/06/CONS, come, peraltro, ribadito dall'art. 18, comma 5, della delibera n. 274/07/CONS;

Ritenuto che sia, altresì, necessario che Telecom Italia e le società riportate nel suddetto allegato *A* addivengano alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l'operatività delle procedure di migrazione, nel rispetto dell'obbligo di preavviso previsto dalla legge n. 40/2007 e di quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare sopra richiamato, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; in caso di mancato accordo, l'Autorità si riserva di intervenire di propria iniziativa, in luogo delle parti, al fine di regolamentare il contenuto di tali accordi per garantire un'effettiva concorrenza e interoperabilità dei servizi a beneficio delle parti contrattuali e degli utenti;

Ritenuto che l'attività conoscitiva degli uffici sopra richiamata abbia consentito alle società interessate e a Telecom Italia di fornire tutte le informazioni necessarie a illustrare la propria situazione in merito ai fatti rilevati e che la complessiva esposizione che precede evidenzia l'esistenza di motivi tali da esigere, ai fini della tutela dei clienti finali, l'immediata adozione della presente misura prescrittiva;

Udita la relazione del commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Ordina:

1. Alla società Telecom Italia S.p.A., con sede principale in Milano, Piazza degli Affari, 2 e sede secondaria in Roma, al corso d'Italia n. 41, l'immediata interruzione della procedura unilaterale di migrazione ed, in particolare, l'immediata interruzione della modalità operativa volta ad accettare dai clienti finali mandato a completare tale procedura;

2. A Telecom Italia S.p.A. e alle società riportate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di provvedere alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l'operatività delle procedure di migrazione, nel rispetto dell'obbligo di preavviso previsto dalla legge n. 40/2007 e di quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare evidenziato in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

di trasmettere all'Autorità, entro il medesimo termine di cui al precedente alinea, gli accordi sulle procedure di migrazione stipulati ad esito delle predette negoziazioni.

L'inottemperanza alle disposizioni di cui al punto sub 1), integra la violazione sanzionata dall'Autorità in attuazione dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Nel caso in cui Telecom Italia S.p.A. e gli operatori alternativi non addivengano alla conclusione degli accordi atti ad assicurare l'operatività delle procedure di migrazione nei termini di cui al punto sub 2), l'Autorità si riserva di intervenire di propria iniziativa, in luogo delle parti, al fine di regolamentare il contenuto di tali accordi per garantire un'effettiva concorrenza e interoperabilità dei servizi a beneficio delle parti contrattuali e degli utenti.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A., Regulatory Affairs, via di Val Cannuta n. 182 - 00166 Roma ed alle società di cui all'allegato *A* ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web dell'Autorità www.agcom.it

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo del Lazio.

Roma, 13 novembre 2007

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: LAURIA

ALLEGATO *A*

BT Italia S.p.A., via M. Bianchini, 15 - 00142 Roma.
Brennercom S.p.A., via Pacinotti, 12 - 39100 Bolzano.
ELITEL S.p.A., via Mecenate, 90 - 20138 Milano.
Eutelia S.p.A., via P. Calamandrei, 173 - 52100 Arezzo.
FREEWAY S.r.l., via Borsellino e Falcone, 2 - 70125 Bari.
Fastweb S.p.A., C.so V. Emanuele II, 282 - 00186 Roma.
Fly Net S.r.l., via Vittorio Veneto, 69 - 52100 Arezzo.
Infotech S.r.l., Galleria Spagna, 28 - 35127 Padova.
MC-link S.p.A., via Carlo Perrier, 9 - 00141 Roma.
Multilink S.p.A., via del Perlar, 26 - 37135 Verona.
QUIPO S.r.l., via Sisto IV, 145 - 00167 Roma.
SATCOM S.p.A, via Brigata Folgore, 26 - 41049 Sassuolo (Modena).
T.NET S.p.A., via Savelli, 50 - 35139 Padova.
Teleunit S.p.A., via Monteneri, 11 (loc. S. Andrea le Fratte) - 06129 Perugia.
Tex97 S.p.A., C.so Moncalieri, 21 - 10131 Torino.
Tele2 Italia S.p.A., via Cassanese, 210 - 20090 Segrate (Milano).
Tiscali S.p.A., viale Trento, 39 - 09123 Cagliari.
UNIDATA S.p.A., via Portuense, 1555 - 00050 Roma.
Vodafone Omnitel N.V., Piazza SS. Apostoli, 81 - 00181 Roma.
Wind Telecomunicazioni S.p.A., via C. G. Viola, 48 - 00148 Roma.
Welcome Italia S.p.A., via Provinciale di Montramito, 431/A - 55040 Massarosa (Lucca).

07A10389

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 28 novembre 2007.

Regolamento relativo all'istituzione del Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica e alle procedure per l'iscrizione nel Registro.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito: decreto n. 252/2005) con il quale, in attuazione della legge delega 23 agosto 2004, n. 243, è stato, tra l'altro, attribuito alla COVIP il compito di provvedere al riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di curare la tenuta del relativo registro;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *b)* del citato decreto che, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000 (di seguito: decreto n. 361/2000), ha previsto che, per i fondi pensione, il riconoscimento della personalità giuridica consegua al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP e che la stessa COVIP curi la tenuta del registro delle persone giuridiche e provveda ai relativi adempimenti;

Viste le direttive alla COVIP emanate il 28 aprile 2006 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nella parte in cui precisano che, per i fondi pensione che richiedano la personalità giuridica, il riconoscimento della stessa consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP, alla quale è pertanto affidata la tenuta del registro relativo ai fondi pensione costituiti quali persone giuridiche, ivi compresi i fondi cc.dd. preesistenti (ossia istituiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente regolamento è istituito il Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica e sono dettate norme per l'esercizio delle connesse funzioni amministrative di competenza della COVIP.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei confronti dei fondi pensione soggetti alla vigilanza della COVIP, ai sensi del decreto n. 252/2005.

Art. 2.

Istituzione del Registro COVIP dei fondi pensione dotati di personalità giuridica

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto n. 252/2005 è istituito presso la COVIP il Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.

2. Il Registro assicura la pubblicità nei confronti dei terzi degli elementi e dei fatti indicati nel successivo art. 3.

3. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza, pubblicità, tempestività, diffusione, certezza delle informazioni ivi contenute, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto n. 361/2000.

4. Il responsabile della tenuta ed aggiornamento del Registro è il dirigente responsabile della Direzione affari generali e legali o altro dipendente dallo stesso delegato. Il medesimo cura anche il rilascio degli estratti e dei certificati richiesti.

5. Le copie di tutti gli atti la cui iscrizione nel Registro è espressamente prevista sono depositate presso la struttura amministrativa di cui al comma 4 e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

6. Il Registro può essere tenuto anche in formato informatico. È consentito il rilascio anche per corrispondenza e per via telematica degli estratti e dei certificati richiesti.

Art. 3.

Struttura del Registro

1. In conformità al decreto n. 361/2000, il Registro è composto da una parte generale e da una parte analitica.

2. Nella parte generale sono annotati: il numero d'ordine progressivo di iscrizione nel Registro, la denominazione del fondo pensione, la data di ciascuna iscrizione, il nome del richiedente, il riferimento alla parte analitica riservata allo stesso fondo pensione, il volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e il volume in cui sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel Registro.

3. Nella parte analitica, nel foglio riservato a ciascun fondo pensione sono iscritti:

la data dell'atto costitutivo, la denominazione, la durata se prevista, la sede del fondo pensione, il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento di sede, l'eventuale istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori.

Art. 4.

Procedure per l'acquisto della personalità giuridica e iscrizione nel Registro

1. Il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento della COVIP di autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione che ne abbiano fatto richiesta in sede di istanza di autorizzazione.

2. I fondi pensione già autorizzati all'esercizio o, comunque, iscritti all'Albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla COVIP possono acquisire la personalità giuridica, presentando apposita istanza alla COVIP. L'istanza è presentata alla COVIP unitamente all'istanza di approvazione della relativa modifica statutaria. Il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento della COVIP di approvazione della modifica statutaria.

3. Le istanze di autorizzazione all'esercizio e le istanze di modifica statutaria a cui consegue il riconoscimento della personalità giuridica sono redatte in bollo.

4. A seguito del riconoscimento della personalità giuridica, la COVIP provvede all'iscrizione del fondo pensione nel Registro di cui all'art. 2.

Art. 5.

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

2. Lo stesso entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. In fase di prima applicazione, la COVIP provvede d'ufficio, sulla scorta delle informazioni in suo possesso, all'iscrizione nel Registro di cui all'art. 2 dei fondi pensione dotati di personalità giuridica che risultino iscritti all'Albo dalla stessa tenuto.

Roma, 28 novembre 2007

Il presidente: SCIMÌA

07A10392

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 dicembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4666
Yen	161,82
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,242
Corona danese	7,4566
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71070
Fiorino ungherese	253,16
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7007
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6176
Nuovo leu romeno	3,5106
Corona svedese	9,3775
Corona slovacca	33,241
Franco svizzero	1,6568
Corona islandese	90,11
Corona norvegese	8,1020
Kuna croata	7,3340
Rublo russo	35,9000
Nuova lira turca	1,7340
Dollaro australiano	1,6612
Dollaro canadese	1,4682
Yuan cinese	10,8565
Dollaro di Hong Kong	11,4233
Rupia indonesiana	13683,38
Won sudcoreano	1357,19
Ringgit malese	4,9212
Dollaro neozelandese	1,9159
Peso filippino	62,045
Dollaro di Singapore	2,1262
Baht tailandese	45,010
Rand sudafricano	10,0062

Cambi del giorno 4 dicembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4741
Yen	161,85
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,290
Corona danese	7,4569
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,71490
Fiorino ungherese	253,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7004
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6183
Nuovo leu romeno	3,5569
Corona svedese	9,4200
Corona slovacca	33,315
Franco svizzero	1,6480
Corona islandese	91,25
Corona norvegese	8,1090
Kuna croata	7,3317
Rublo russo	35,9860
Nuova lira turca	1,7505
Dollaro australiano	1,6843
Dollaro canadese	1,4815
Yuan cinese	10,9061
Dollaro di Hong Kong	11,4831

Rupia indonesiana	13698,81
Won sudcoreano	1360,45
Ringgit malese	4,9264
Dollaro neozelandese	1,9334
Peso filippino	62,015
Dollaro di Singapore	2,1336
Baht tailandese	45,134
Rand sudafricano	10,0785

Cambi del giorno 5 dicembre 2007

Dollaro USA	1,4720
Yen	162,33
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,237
Corona danese	7,4574
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,72240
Fiorino ungherese	252,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6990
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6000
Nuovo leu romeno	3,5474
Corona svedese	9,3985
Corona slovacca	33,260
Franco svizzero	1,6458
Corona islandese	91,31
Corona norvegese	8,0700
Kuna croata	7,3265
Rublo russo	35,9640
Nuova lira turca	1,7330
Dollaro australiano	1,6950
Dollaro canadese	1,4975
Yuan cinese	10,8751
Dollaro di Hong Kong	11,4751
Rupia indonesiana	13638,08
Won sudcoreano	1359,47
Ringgit malese	4,9216
Dollaro neozelandese	1,9216
Peso filippino	61,861
Dollaro di Singapore	2,1265
Baht tailandese	44,440
Rand sudafricano	10,0165

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A10481-10482-10483

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso veterinario «Virbamec F».

Estratto provvedimento n. 278 del 12 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario VIRBAMEC F, nelle confezioni:

flacone in LDPE da 50 ml - A.I.C. n. 103745016;

flacone in LDPE da 200 ml - A.I.C. n. 103745028;

flacone in LDPE da 500 ml - A.I.C. n. 103745030;

flacone in LDPE da 1000 ml - A.I.C. n. 103745042.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0207/001/II/003.

Titolare A.I.C.: Virbac de Portugal - Laboratorios LDA sita in Rua Dionisio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2 - 2080-104 Almeirim - Portogallo.

Variazione tipo II: modifica sito di produzione per tutte le operazioni produttive compreso il rilascio dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo VIRBAC S.A., 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros Cedex - Francia per tutte le operazioni di produzione, compreso il rilascio lotti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta. Questo provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 167 del 22 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 del 1º ottobre 2007, pag.15.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A10384

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gammamix»

Estratto provvedimento n. 282 del 12 novembre 2007

Specialità medicinale veterinario GAMMAMIX.

Confezioni - sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103322018.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01396760595.

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (revisione medicinali veterinari) - Modifica stampati - tempo di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale per uso veterinario in oggetto, vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

vitelli: 22 giorni;

suini: 2 giorni;

broiler ed altre specie avicole inclusi i tacchini: 5 giorni;

pesci: 225 gradi/giorno.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10393

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Perlutex»

Estratto provvedimento n. 283 del 13 novembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario PERLUTEX.

Confezione: blister da 20 compresse - A.I.C. n. 101120018.

Titolare A.I.C.: VetXX A/S - Mekuvej 9 - DK-7171 Uldum (Danimarca).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo lA, n. 8b1 - sostituzione sito rilascio lotti prodotto finito.

Si autorizza il sito produttivo VetXX A/S - Mekuvej 9 - Uldum (Danimarca) quale responsabile per il rilascio dei lotti del prodotto finito, in sostituzione del sito produttivo LEO Pharmaceutical Products - Ballerup (Danimarca).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A10394

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della STG «Panellets», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 280 del 23 novembre 2007, la domanda di registrazione per la Specialità tradizionale garantita (S.T.G.), presentata dalla Associazione Federació Catalana de Patisseria - (Spagna), ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e agroalimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, dolcetti, denominato «Panellets».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A10308

Domanda di modifica della denominazione «Époisses», a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 279 del 22 novembre 2007, la domanda di modifica per la Denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dall'Associazione Syndicat de Défense de l'Époisses - (Francia), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei formaggi, denominato «Époisses».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A10309

Domanda di modifica della denominazione «Laguiole», a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 278 del 21 novembre 2007, la domanda di modifica per la Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata dall'Associazione Syndicat de Défense et de Promotion du fromage de Laguiole - (Francia), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei formaggi, denominato «Laguiole».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A10310

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Bando destinato alle aziende farmaceutiche per accedere agli incentivi previsti dagli accordi di programma

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha approvato il bando 2007 destinato alle aziende farmaceutiche per accedere agli incentivi previsti dagli accordi di programma.

Il testo integrale del bando, con le istruzioni per la presentazione delle proposte di investimento è disponibile sul sito dell'AIFA all'indirizzo: www.agenziafarmaco.it

07A10412

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-287) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00